



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n.1507 del 04/09/2018)

OGGETTO: : Servizio di logistica dei magazzini e movimentazione del materiale per le necessità dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto. Esito del procedimento di verifica delle attività aggiuntive al contratto repertorio nr. 971 del 31/03/2017 – adeguamento ai sensi dell'art.106 del D.L.gs 50/16 - CIG 6501276EA9. Determinazioni

IL DIRETTORE GENERALE

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

PREMESSO che:

- con deliberazione del D.G. nr.1909 del 21.09.2016, è stata aggiudicata la procedura aperta di cui all'oggetto per la durata di quattro anni, alla ditta Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - giusto contratto repertorio nr.971 del 31.03.2017;
- la suddetta ditta, con reiterate note, di cui ultima prot.19/PA/27567/P/ABU/ACA del 11/12/2019, ha evidenziato lo svolgimento di servizi ulteriori, inerenti attività del Dipartimento Farmaceutico, rispetto a quelli contrattualmente definiti:
 - a) servizio di consegna c/o la dialisi del PP.OO. Manduria, Grottaglie e Martina Franca;
 - b) attività di deposito/stoccaggio e trasporto/consegna di materiale infiammabile, corrosivo e veleni;
 - c) attività di supporto amministrativo presso l'U.F.A. del S.G. Moscati;
 - d) incremento attività amministrative presso il P.O.Centrale;
 - e) incremento delle attività di magazzino presso il P.O.Centrale;
 - f) incremento del numero dei viaggi dei mezzi dedicati al "servizio secondario" effettuati a causa dell'attivazione di gestione del farmaco ad "alto costo".

TENUTO CONTO che al fine di vagliare correttamente la richiesta della ditta esecutrice del servizio, è stato attivato un confronto con il DEC del servizio primario nella persona del Responsabile del Dipartimento Farmaceutico dal quale è emerso quanto di seguito:

- *necessario continuare a garantire il "servizio di consegna c/o la dialisi del PP.OO. Manduria, Grottaglie e Martina Franca" e conseguentemente ritenere congrua la richiesta di corresponsione di un canone pari ad €4.635,97/mese (costo settimanale pari ad €1.069,84*52sett./12 mesi)*
- *diversamente, tenuto comunque conto delle osservazioni del DEC, le attività di deposito e stoccaggio (punto b) non sembrano costituire particolare fonte di ulteriori costi per la loro gestione. Le motivazioni di merito, alquanto aleatorie, non tengono conto delle garanzie poste a fondamento dell'appalto, riferite al numero dei posti pallets, messi a disposizione in sede di offerta, ed al monte ore di lavoro minimo garantito dai lavoratori in cd. salvaguardia occupazionale.*

- *analogamente nulla è stato evidenziato in merito all'incremento delle attività amministrative svolte presso le sedi di questa Azienda (punto c, d, e). Di tanto, sarà cura del Dec assicurarne il prosieguo secondo la distribuzione del personale già assegnato per struttura – nel rispetto dell'allegato 5 del CSA.*
- *per quanto attiene l'attivazione della distribuzione del farmaco ad "alto costo", si ritiene che esuli dal quadro di riferimento e pertanto sarà cura dei DEC accertarne il rispetto delle modalità di espletamento. Al riguardo, atteso e confermato il contenuto della corrispondenza di cui ultima nota prot.n.ro 16505/20, si prende atto della programmazione settimanale per tale servizio su rinveniente, nel rispetto del numero dei viaggi e delle frequenze settimanali indicati dal DEC, per un canone onnicomprensivo pari ad €3.536,52 (costo settimanale pari ad €816,12*52sett./12mesi)fatta salva l'attività di cui sopra.*

ACCERTATO che a seguito dei riscontri effettuati è risultato effettivamente un aggravio gestionale, resosi necessario per le accresciute attività del Dipartimento Farmaceutico, nel senso che, successivamente all'affidamento al CNS, sono stati attivati ulteriori servizi, per i quali alla ditta non è stato riconosciuto alcun corrispettivo;

VERIFICATO che i costi sinora sostenuti dal Consorzio per le predette motivazioni, a fronte del corrispettivo richiesto, *per tabulas*, a decorrere dalla data di avvio del servizio - giugno 2017 - si ritiene di poter procedere, a sanatoria, con un corrispettivo rideterminato sino al febbraio 2020 quantificato in €179.080,37 (€4.635,97*31 mensilità ed €3.536,52 (€2.184,00+€1.352,52)*10 mensilità) oltre ad un valore incrementale al canone mensile attualmente corrisposto pari ad €4.635,97 oltre Iva come per legge.

VERIFICATO che il corrispettivo mensile, per i suddetti servizi ulteriori, considerata anche la data di attivazione degli stessi, è da riconoscersi in €4.635,97 a definitiva composizione delle pretese avanzate;

CONSIDERATO che gli esiti della suddetta valutazione sono stati comunicati alla ditta affidataria con nota prot. nr. 0022386 del 04/02/2020 e che ad essa è seguito formale riscontro sottoscritto con firma digitale per accettazione a tacitazione di ogni ulteriore pretesa economica, acquisita al protocollo aziendale nr. 0054550 del 24/03/2020;

RICHIAMATO l'art.106 del D.L.gs 50/16 che statuisce la possibilità della modifica del contratto in corso di validità, purché sussistano le condizioni dallo stesso previste;

ACCERTATO che le attività aggiuntive richieste al contraente si sono rese necessarie per la riorganizzazione dei processi gestionali del Dipartimento Farmaceutico e pertanto non inclusi nell'appalto iniziale, atteso che trattasi di attività di logistica unitaria le cui attività non è possibile frazionare, stante la loro complessa integrazione funzionale, che di fatto rendono impossibile l'introduzione di un altro contraente. Ciò anche in considerazione del fatto che ove fosse stato possibile si sarebbero generati forti criticità e ...*disguidi che inevitabilmente avrebbero generato ... consistenti duplicazione dei costi*;

DATO ATTO che la presente modifica non altera la natura generale del contratto, trattandosi di attività sinergiche ed omogenee e che l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, per cui nulla osta;

D E L I B E R A

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

DI DARE ATTO degli esiti dell'istruttoria avviata per valutare la fondatezza delle pretese della ditta CNS e quindi della necessità di riconoscere alla stessa affidataria il corrispettivo economico per il Servizio di consegna di prodotti c/o la Dialisi degli Ospedali di Manduria, Grottaglie e PO Valle D'Itria per € 4.635,97 mensili oltre Iva come per legge;

DI QUANTIFICARE in €179.080,37, l'importo complessivo da riconoscere alla suddetta ditta, a tacitazione di ogni ulteriore pretesa relativa al periodo pregresso (giugno 2017 – febbraio 2020) ed in €4.635,97 Iva al 22% esclusa, a decorrere dal mese di marzo 2020 il valore incrementale mensile per gli ulteriori servizi resi a regime;

DI PRENDERE ATTO che la CNS Società Cooperativa ha trasmesso apposita nota, acquisita al protocollo aziendale nr. 0054550 del 24/03/2020, sottoscritta con firma digitale per accettazione a tacitazione di ogni ulteriore pretesa economica;

DI RIDETERMINARE in €174.338,83 (€169.702,86+4.635,97) Iva al 22% esclusa, l'ammontare del canone mensile del servizio, a decorrere dal mese di marzo 2020 e per il periodo residuo sino alla scadenza del rapporto contrattuale, fissata al 31 marzo 2021;

DI DISPORRE l'integrazione della autorizzazione di spesa "UA 2020 nr. 34 sub 0" ed "UA 2021 nr. 20 sub 0", come segue:

- €179.080,37 da registrarsi sul conto "757.100.0020006 Sopravvenienze passive relative ad acquisti di beni e servizi";
- €46.359,70 Iva al 22% esclusa, da registrarsi sul conto "712.100.0008002 Magazzini farmaceutici e economici", per la corresponsione dei maggiori canoni per il periodo marzo-dicembre 2020;
- €13.907,91 Iva al 22% esclusa, da registrarsi sul conto "712.100.0008002 Magazzini farmaceutici e economici", per la corresponsione dei maggiori canoni per il periodo gennaio-marzo 2021;

DI DARE ATTO che la modifica di cui alla presente delibera non altera la natura del contratto e che quanto disposto soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 106 del D. lgs. nr. 50/2016 comma 1 lettera b) e comma 7, trattandosi di attività sinergiche ed omogenee e che l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

DI TRASMETTERE, ai sensi del comma 8) dell'art.106 del D.L.gs 50/16 la presente modifica contrattuale all'ANAC;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.